

BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ASSE IV

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

(artt. 43 – 44 - 45 Reg. CE n. 1198/2006)

1. Premessa

L'Asse IV del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) si differenzia dagli altri Assi in quanto è incentrato sulle zone di pesca (è intitolato "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca") piuttosto che sul settore della pesca. Per accedere ai finanziamenti stanziati dal FEP per l'Asse IV occorre rispettare tre condizioni di base:

- a) definizione di una zona locale conformemente ai requisiti europei e nazionali;
- b) creazione di un gruppo o partenariato locale (Gruppo di Azione Costiera o GAC) che comprende gli attori principali in quella determinata zona di pesca;
- c) messa a punto e attuazione da parte del partenariato, unitamente alle collettività locali, di una strategia locale di sviluppo per quella zona.

La zona costituisce pertanto la base comune per la formazione del partenariato, l'elaborazione della strategia e l'attuazione delle attività proposte. La strategia e le attività finanziate devono essere strettamente correlate alle caratteristiche, condizioni ed esigenze della zona di pesca. Fondamentalmente, è la zona stessa (e non i singoli progetti) a divenire soggetto ed oggetto delle sovvenzioni pubbliche ed è chi vive e lavora in tali zone a decidere sulle priorità e sui progetti da sostenere.

2. Finalità dell'Asse IV

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 43 – 44 - 45 del Reg. CE 1198/06 l'Asse IV del FEP è volto a:

- preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
- mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

3. Articolazione dell'Asse prioritario IV

L'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca ha avuto notevoli ripercussioni sul tessuto sociale ed economico di numerose comunità di pescatori fortemente dipendenti dalla pesca. Il finanziamento di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca si inserisce in una strategia globale di sostegno che considera prioritarie le implicazioni socioeconomiche derivanti dall'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma operativo, gli aiuti concessi si articolano secondo due linee direttrici:

- attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile,

comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo. La strategia di sviluppo locale si propone di contribuire ad innescare processi che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca. In tale contesto, è data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;

- attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca e realizzazione di progetti di cooperazione interregionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.

Gli interventi devono presentare un interesse comune ovvero:

- a) contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- b) avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- c) avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.

Obiettivi e misure dell'Asse 4 del FEP

Obiettivo Generale	Obiettivi specifici	Azioni ammissibili (Art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006)
<p style="text-align: center;">S V I L U P P O S O S T E N I B I L E D E L L E Z O N E D I P E S C A</p>	<p>1. mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca - aggiungere valore ai prodotti della pesca
	<p>2. preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rafforzare la competitività delle zone di pesca; - ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca - diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca
	<p>3. promuovere la qualità dell'ambiente costiero</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico; - recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali;
	<p>4. promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca</p>	<ul style="list-style-type: none"> - promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche
	<p>5. acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
	<p>6. contribuire alle spese operative dei gruppi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - contribuire alle spese operative dei gruppi

4. Soggetti Attuatori

I soggetti candidati a sviluppare ed attuare strategie integrate per lo sviluppo locale delle zone di pesca sono i Gruppi di Azione Costiera (GAC) intesi come soggetto espressione di un partenariato tra pubblico e privato.

Il partenariato, sia a livello decisionale che di compagine sociale, deve garantire la presenza di rappresentanti delle seguenti tre componenti:

- **Componente pubblica** dovrà essere formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento, comprese eventualmente le società di capitale partecipate dagli enti pubblici. Tale componente potrà avere una partecipazione nella struttura del GAC minima del 20 % e massima del 40 % del numero dei soci/partner.
- Una **prima componente privata** dovrà essere costituita da soggetti economici rappresentativi del settore ittico (pescatori, cooperative, acquacoltori singoli e associati, industrie di lavorazione prodotti ittici) e avere una partecipazione all'interno del GAC minima del 20% e massima del 40% del numero dei soci/partner.
- Una **seconda componente privata** dovrà rappresentare altri soggetti rappresentativi della realtà sociale, economica ed ambientale del territorio (operatori turistici, operatori del commercio, operatori della cantieristica, associazioni culturali ed ambientali). Anch'essa sarà presente con un partecipazione minima del 20% e massima del 40 % del numero dei soci/partner.

Il territorio interessato dal GAC deve rappresentare, in termini di risorse umane finanziarie ed economiche, una massa critica adeguata a sostenere una strategia di sviluppo duratura e deve poter essere configurato come "**zona di pesca**" con *bassa densità di popolazione, un settore di pesca in declino e piccole comunità attive nel settore della pesca*. In linea generale le aree interessate devono essere caratterizzate da un contesto socio-economico dove si ravvisi una situazione di crisi o comunque di contrazione delle attività tradizionali di pesca.

È importante che questa zona dimostri una sufficiente coerenza in termini geografici, economici e sociali. E' opportuno evitare eccessive disparità, che rendono difficile l'identificazione di priorità comuni e il raggiungimento di un accordo su una strategia condivisa.

In generale questo significa che le diverse parti di una zona (ossia i vari comuni e piccoli centri abitati che la costituiscono) dovrebbero avere caratteristiche comuni o condivise che li accomunano. Potrebbe trattarsi di determinate risorse, di problemi comuni o condivisi, o di esigenze e opportunità analoghe.

Con questo non si vuole affermare che le zone debbano essere omogenee. Al contrario, il fatto di presentare parti differenti ma complementari può essere un fattore di coesione (p.es. parte di una zona potrebbe offrire strutture turistiche, un'altra parte potrebbe fornire il personale necessario al loro funzionamento). Una simile complementarietà e interrelazione può dunque contribuire alla coerenza della zona. Le caratteristiche comuni di una zona possono comprendere:

- caratteristiche geografiche simili o comuni (p.es. una zona ubicata lungo un particolare tipo di costa o lungo la valle di un fiume);
- patrimonio storico o culturale simile o comune;
- problemi sociali simili o comuni (p.es. piccole comunità isolate, minoranze etniche, popolazione anziana);
- fattori ambientali simili (p.es. inquinamento delle acque, zone di elevato valore naturale, risorse in comune);

- una situazione economica comune (p.es. zone di trasformazione post-industriale, stazioni turistiche, aree in declino e aree in crescita ma in cui il settore della pesca è in declino e deve far fronte a conflitti di utenza).

È auspicabile che i territori comunali candidati a raggrupparsi in un GAC siano *in continuità geografica* lungo la linea di costa e una stessa area comunale non sia compresa in due differenti GAC.

Laddove possibile, i gruppi dovranno essere basati su organizzazioni esperte già esistenti (art. 45 Reg. Ce 1198/06) ad esempio gli attuali GAL, oppure da costituirsi “ad hoc” per lo svolgimento di programmi (PSL) che dovranno soprattutto garantire la stabilità e la durata nel tempo degli investimenti realizzati.

Per quanto sopra, le possibilità date sono 4:

- Le aree territoriali scelte per l’Asse IV coincidono con quelli di gruppi esistenti.
- Le aree territoriali dell’Asse IV fanno parte delle aree coperte dai gruppi e dai partenariati esistenti. In questi casi le misure aggiuntive previste dall’Asse IV saranno implementate unicamente nelle aree più circoscritte.
- Le aree territoriali dell’Asse IV coincidono solo parzialmente con le aree di programmi e partenariati esistenti. In questi casi più complessi è necessario che vi sia coerenza tra le due aree territoriali e che l’area totale non sia eccessivamente estesa.
- Le aree territoriali scelte per l’Asse IV fanno parte di due o più altri territori.

I Gruppi propongono e attuano, d’intesa con la Regione Calabria, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l’alto che deve essere innovativa, complementare rispetto agli altri strumenti di intervento previsti dai fondi strutturali e coerente con le esigenze del settore pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico. I progetti di cooperazione con altre zone di pesca, italiani o stranieri, potranno costituire parte integrante della strategia proposta.

Il Gruppo di Azione Costiera è responsabile della stesura, dell’attuazione e della gestione di una strategia locale e della selezione dei progetti che rispondono alle proprie finalità. Questo impegno si traduce nel pubblicare le comunicazioni dei bandi di gare, elaborare i criteri di selezione, analizzare le proposte di progetto e selezionare i progetti, certificare che le spese sono state eseguite nel rispetto degli accordi di finanziamento, che verranno definiti e sottoscritti a mezzo di apposita convenzione, e approntare tutta la documentazione richiesta dagli organismi intermedi e dagli enti eroganti.

I suddetti Gruppi devono disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Essi possono costituirsi con una forma giuridica che comporti l’assunzione di personalità giuridica ovvero come frutto di un accordo tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica, in questo caso, il gruppo sceglie un partner che funge da capofila amministrativo.

5. Area territoriale di attuazione

Le zone di pesca eleggibili per l’attuazione dell’Asse prioritario IV devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, di dimensioni inferiori al livello geografico NUTS 3 e almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e non superiore ai 100.000;
- b) il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2% (fonti: ISTAT e Capitanerie di Porto);
- c) nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca deve aver subito una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di potenza motore (kW) (fonti: Fleet Register e Capitanerie di Porto).

Nel caso che alla costituzione del GAC partecipino più territori comunali le caratteristiche sopra elencate dovranno essere possedute nel loro complesso.

In ogni caso è eleggibile agli interventi relativi all'Asse IV del FEP l'intera Regione Calabria limitatamente ai territori comunali con *diretto accesso al mare*.

6. Modalità operative dei GAC

Prima dell'attivazione di ciascun intervento attuativo del PSL, i GAC devono presentare alla Regione Calabria copia dei bandi o degli altri atti programmatori (par. 4, cpv 10) al fine del conseguimento del parere di conformità.

La Regione Calabria, a tal fine, si riserva di richiedere ulteriori e/o integrazioni ai GAC prima di formalizzare il proprio parere (non è configurabile il silenzio-assenso) ai fini dell'attivazione dell'intervento. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAC è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il bando o gli altri atti programmatori, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate dalla Regione Calabria.

Il GAC selezionato, in relazione al budget assegnato, individua le azioni e identifica i beneficiari. La Regione, sulla base della proposta del GAC, procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario.

Gli adempimenti amministrativi e finanziari di base devono essere espletati dai GAC con il massimo rigore, pena la messa in discussione dell'intero programma.

I costi operativi dei gruppi (GAC) non potranno superare il 10% del finanziamento assentito. Tuttavia, nel caso di gruppi (GAC) costituiti ex novo e che non comprendono organismi esistenti (GAL) che hanno già maturato una specifica esperienza, la Regione Calabria potrà accordare una deroga a tale percentuale che potrà essere elevata fino al 20%.

7. Interventi ammissibili

OBIETTIVO 1

Mantenere la prosperità economica e sociale nelle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Misura 4.1 Prodotti e servizi

Rientrano in questa misura tutte le azioni finalizzate al sostegno dei servizi per la pesca, l'acquacoltura e il turismo. Un particolare impulso potrà riguardare la valorizzazione dei prodotti ittici locali mediante l'integrazione di filiera tra la pesca, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione, anche coniugando le possibilità di sviluppo con fiere e manifestazioni enogastronomiche, e con servizi permanenti sul territorio quale la ristorazione e l'ospitalità turistica anche integrate tra loro.

Tipologie di intervento:

- commercializzazione: azioni di commercializzazione integrata dei prodotti ittici, turistici ed artigianali, volti anche al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati al mare;
- azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali: studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive finalizzati all'introduzione di prodotti/servizi e processi produttivi innovativi;
- sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo: studio, pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a promuovere nuove forme organizzative, soprattutto nel settore della piccola pesca e dell'acquacoltura (es. consorzi d'area per l'erogazione di servizi ecc.);
- qualificazione dell'offerta: azioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio anche attraverso realizzazione di marchi di qualità.
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura così come l'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto saranno oggetto di determinazione da parte dei GAC.

Soggetti beneficiari della misura

Pescatori, micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della pesca e dell'acquacoltura e di altre categorie, associazioni di categoria ed organizzazioni di produttori, enti locali.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

OBIETTIVO 2

Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socio-economici connessi ai mutamenti nel settore della pesca.

Misura 4.2 Qualità della vita/diversificazione

La misura punta a rafforzare la competitività delle zone di pesca favorendo lo sviluppo della pluriattività da parte dei pescatori creando posti di lavoro aggiuntivi e riconvertendo gli addetti verso nuove attività esterne al settore della pesca. Un particolare impulso potrà essere dato all'ecoturismo: i progetti non devono prevedere un aumento dello sforzo di pesca.

Tipologie di intervento:

- recupero e adeguamento di strutture dedicate all'attività di pesca e acquacoltura per lo sviluppo dell'attività ricettiva;
- adeguamento imbarcazioni per l'attività di pescaturismo;
- acquisizione di consulenze specialistiche per lo sviluppo dell'ecoturismo nella fascia costiera;
- realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;
- acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione, organizzazione e promozione dell'offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico;
- messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio, nonché degli eventi e manifestazioni che vi trovano ospitalità;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura così come l'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto saranno oggetto di determinazione da parte dei GAC.

Soggetti beneficiari della misura

Pescatori, proprietari privati o concessionari di aree della fascia costiera, micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della pesca e dell'acquacoltura, organizzazioni di produttori, enti locali.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

OBIETTIVO 3

Promuovere la qualità dell' ambiente costiero

Misura 4.3 Valorizzazione e gestione della fascia costiera

Sono ammissibili gli interventi volti alla tutela della fascia costiera delle zone di pesca per conservarne l'attrattività, sviluppare le località e le frazioni costiere, i borghi marinari con accentuata presenza di attività di pesca e acquacoltura. Preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico. Recuperare il potenziale produttivo del settore ittico se danneggiato da calamità naturali.

Tipologie di intervento:

- qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale: interventi di tipicizzazione architettonica e paesaggistica, interventi di recupero delle tradizioni e delle identità culturali locali legate al mare, recupero dei borghi marinari;
- interventi volti alla fruizione integrata della fascia costiera: azioni di valorizzazione dell'ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo delle strutture museali, sentieristica, ripristino aree, incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni da pesca, ovvero spazi del territorio terrestre prospiciente il mare anche in caso di emergenze ambientali);
- azioni volte al recupero del potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali (eventi riconosciuti tali attraverso apposito atto formale);
- azioni a favore della tutela ambientale: iniziative di educazione ambientale e alimentare, azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla certificazione ambientale;
- spazi ed attività sportive e per il tempo libero;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura così come l'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto saranno oggetto di determinazione da parte dei GAC.

Soggetti beneficiari della misura

Enti Pubblici, pescatori, proprietari privati o concessionari della fascia costiera, micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della pesca e dell'acquacoltura.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

OBIETTIVO 4

Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

Misura 4.4 Promozione della cooperazione.

Sono ammissibili a questo obiettivo gli interventi volti a promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti informative e la diffusione delle migliori pratiche.

Sono quindi ammissibili gli interventi diretti a instaurare i primi contatti tra i gruppi, una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi contesti territoriali, a sviluppare programmi di cooperazione, a sostenere la gestione operativa dei rapporti di cooperazione instaurati.

Tipologie di intervento:

- rimborsi spese ad amministratori e personale del GAC per incontri con i gruppi partner fuori dal territorio del GAC medesimo sia in altre Regioni che all'estero;
- servizi di traduzione e interpretariato;
- organizzazione di incontri pubblici ed informativi;
- noleggio locali e attrezzature per incontri pubblici e seminari;
- produzione e diffusione di materiale informativo;
- consulenze specialistiche;
- rimborsi per spese relative all'attività di coordinamento;
- visite di studio, tirocini e praticantati, conferenze o workshop tematici.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura così come l'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto saranno oggetto di determinazione da parte dei GAC.

Soggetti beneficiari della misura

I GAC della Regione Calabria.

Le spese sostenute relativamente a questo Obiettivo non potranno essere superiori al 10% dell'intero investimento previsto dal PSL.

OBIETTIVO 5

Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Misura 4.5 Formazione, assistenza tecnica e divulgazione

Sono ammissibili azioni volte alla partecipazione del personale e dei collaboratori del GAC ad iniziative formative e di assistenza tecnica promosse dall'amministrazione regionale per la corretta ed efficace attuazione del PSL, azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione del GAC sulla strategia di sviluppo locale e su quella di sviluppo socio-economico.

Tipologie di intervento:

- retribuzioni del personale;
- rimborsi spese di viaggio e soggiorno;
- acquisizione servizi e prestazioni professionali;
- noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche;
- produzione e diffusione di materiale informativo;
- realizzazione e aggiornamento di siti internet;
- pubblicazioni bandi e avvisi pubblici dei GAC;
- promozione e miglioramento delle competenze professionali e della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura così come l'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto saranno oggetto di determinazione da parte dei GAC.

Soggetti beneficiari della misura

I GAC della Regione Calabria.

Le spese sostenute relativamente a questo Obiettivo non potranno essere superiori al 15% (art. 44 Reg. 1198/2006) dell'intero investimento previsto dal PSL.

OBIETTIVO 6

Contribuire alle spese operative dei gruppi

Misura 4.6 Gestione dei Gruppi.

Sono ammissibili a questo obiettivo gli interventi volti all'insediamento dei GAC e, quindi, a sostenere la costituzione dei partenariati locali, gli studi delle aree interessate, i costi di gestione, la formazione del personale.

Sono ammissibili quindi le attività dirette a sostenere l'operatività della struttura, i compiti organizzativi ed amministrativi connessi al funzionamento del partenariato e all'attuazione del PSL.

Il personale necessario per assolvere a tali funzioni è generalmente composto da un responsabile qualificato incaricato della gestione del gruppo e da un collaboratore amministrativo. Il personale deve essere qualificato e/o esperto nella gestione finanziaria e amministrativa di progetti di questo genere.

Tipologie di intervento:

- compensi ed oneri per gli organi di amministrazione;
- retribuzione del personale e compensi per prestazione di lavoro a progetto ed autonomo;
- acquisizione di servizi amministrativi, contabili e finanziari;
- acquisto e noleggio di attrezzature;
- spese generali di funzionamento.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura così come l'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto saranno oggetto di determinazione da parte dei GAC.

Soggetti beneficiari della misura

I GAC della Regione Calabria.

Le spese sostenute relativamente a questo Obiettivo non potranno superare il 10% del finanziamento assentito. Tuttavia, nel caso di GAC costituiti ex novo e che non comprendono organismi esistenti (GAL) che hanno già maturato una specifica esperienza, la Regione Calabria potrà accordare una deroga a tale percentuale che potrà essere elevata fino al 20%.

8. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della candidatura i richiedenti GAC (i componenti nel loro insieme) a pena di esclusione dovranno essere in possesso (dichiarazione come da allegato B) dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b) nel caso in cui il soggetto proponente utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c) è obbligatorio che tutti i componenti del partenariato si impegnino ad eleggere in Calabria la propria sede legale, prima della costituzione del GAC, ed ivi la mantengano per almeno dieci anni;
- d) conformità degli interventi proposti alle tipologie di intervento ammissibili e di cui al par. 7;
- e) completezza della documentazione indicata nel bando di attivazione dell'ASSE IV, come essenziale ai fini dell'ammissibilità;
- f) per l'intera compagine e per i singoli partecipanti, assenza, alla data di presentazione della candidatura, di esposizioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei benefici concessi a valere sul POR Calabria 2000/2006;
- g) presenza di tutti i presupposti per contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Modalità e termini di presentazione delle candidature

La domanda di candidatura alla costituzione di un GAC, in originale e in carta semplice in tre copie, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, pena la irricevibilità, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'allegato "A" e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di raggruppamento di imprese o organismo non ancora costituito la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/organismo oppure dovrà essere corredata da un mandato di rappresentanza rilasciato dal gruppo proponente al soggetto individuato quale referente e futuro rappresentante legale della società (capofila amministrativo) che sottoscriverà la stessa e tutti i documenti ad essa collegati.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso occorre allegare la relativa procura.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere inoltrata, in plico chiuso esclusivamente a mezzo raccomandata o tramite corriere espresso riconosciuto, entro il termine perentorio di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Se la scadenza venisse a coincidere con un sabato o un giorno festivo il termine di ricezione delle domande slitterà al primo giorno lavorativo utile.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione farà fede:

- il timbro postale di partenza, se inviata a mezzo raccomandata;
- la data di consegna al Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione, se inviata tramite corriere espresso riconosciuto.

Il richiedente dovrà provvedere ad apporre all'esterno del plico i dati identificativi del mittente e la dicitura “ PO FEP 2007/2013 – domanda di candidatura alla formazione del GAC _____ ; ammissione al contributo relativo all'Asse IV”.

Le domande devono essere indirizzate alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione – Servizio 9 (Patrimonio Ittico e Faunistico, Caccia e Pesca) – via E. Molè 88100 Catanzaro.

Le domande presentate oltre i termini previsti nonché quelle presentate precedentemente alla pubblicazione dell'avviso pubblico non saranno esaminate e saranno dichiarate irricevibili.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

10. Fasi e modalità di selezione

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL) da questi elaborati, avviene in due fasi come di seguito meglio specificato:

- 1a fase. Pre-selezione dei Gruppi

Nella prima fase è prevista la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei partenariati pubblico/privati dei territori ammissibili che sono già costituiti o intendono costituirsi in GAC.

- 2a Fase: Costituzione dei GAC, elaborazione dei PSL e progettazione esecutiva degli interventi

Questa fase è riservata ai partenariati pubblico/privati che nella 1° fase hanno presentato le proposte di candidatura risultate ammissibili e che per questo possono procedere all'eventuale formalizzazione della loro costituzione in GAC e alla predisposizione dei PSL.

11. Documentazione richiesta per le selezioni

- 1a fase. Pre-selezione dei Gruppi

Entro il termine stabilito di 90 giorni, il soggetto pubblico o privato, capofila del partenariato locale deve presentare, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione:

- proposta di candidatura sottoscritta dal soggetto pubblico o privato capofila con l'indicazione della denominazione del GAC che si intende costituire;
- protocollo d'intesa, in originale, sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i componenti del partenariato pubblico/privato che intende candidarsi;
- profilo dei candidati alla costituzione del GAC (Enti pubblici, privati, associazioni, etc.) e relativa relazione, atta a dimostrare l'attinenza del partenariato a quanto previsto dal regolamento FEP (si veda anche il paragrafo 4 - Soggetti attuatori);
- cartografia dell'area interessata che evidenzia il territorio oggetto del PSL;
- descrizione di sintesi dello stato economico e sociale della zona geografica interessata con particolare riguardo agli aspetti riguardanti la pesca e l'acquacoltura; dati sul territorio e sulla popolazione, sulla occupazione complessiva e su quella della pesca; indicazione dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e dei rischi del territorio (analisi SWOT);
- descrizione sintetica della strategia di sviluppo locale che si intende attuare e che diverrà nella seconda fase il **Piano di Sviluppo Locale** (PSL), con l'individuazione dell'obiettivo generale,

gli interventi che si intendono realizzare per il perseguimento dell'obiettivo e dei risultati attesi;

- breve descrizione del processo di costituzione del partenariato: composizione e rappresentatività dei partner rispetto al tessuto economico-sociale e alla strategia di sviluppo locale che si intende attuare;
- attestazione/certificazione/documentazione comprovante che la proposta di candidatura e la redazione del PSL di massima sono scaturiti attraverso una fase concertativa svolta localmente; dovranno, a tale riguardo, essere elencati e descritti tutti i momenti di concertazione svolti a livello locale corredati dei relativi verbali siglati dalle parti presenti;
- Piano economico di massima del progetto, con indicazione delle quote di finanziamento pubblico e di cofinanziamento locale, riportante le seguenti indicazioni:
 - ✓ Dotazione economica complessiva prevista;
 - ✓ Dotazione economica delle singole misure;
 - ✓ Dotazione economica del GAC e relativo piano delle spese previste;
 - ✓ Cronoprogramma.

- 2a Fase: Costituzione dei GAC, elaborazione dei PSL e progettazione esecutiva degli interventi

Entro il termine di ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei GAC ammessi, il rappresentante legale o il referente amministrativo, qualora il GAC non si sia ancora costituito, dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del capofila del GAC;
- copia conforme all'originale della deliberazione dell'organo decisionale esecutivo del GAC (es. Consiglio di Amministrazione della società) che dà mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di partecipazione;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del GAC;
- nel caso di GAC costituito come società di capitali: copia della domanda di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nelle more del rilascio del certificato di iscrizione con le annotazioni antimafia;
- nel caso di GAC non iscritto al registro delle imprese: copia della domanda di iscrizione nel pertinente registro delle persone giuridiche, nelle more del rilascio del certificato di iscrizione;
- nel caso di GAC costituito a seguito di un accordo sottoscritto tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica: copia conforme all'originale del suddetto accordo;
- attestazione/certificazione/documentazione comprovante che la costituzione del GAC, l'elaborazione e la redazione del PSL siano avvenute a seguito della consultazione del partenariato pubblico/privato mediante incontri adeguatamente pubblicizzati nel territorio di riferimento;

- il **Piano di Sviluppo Locale (PSL) esecutivo**, sottoscritto dal legale rappresentante, siglato in ogni pagina e corredato del piano finanziario esecutivo suddiviso per annualità, per obiettivi e per Misura.

12. Spese ammissibili

Si fa riferimento alle tipologie di intervento ammissibili (paragrafo 7).

13. Quantificazione delle risorse dell'Asse IV e misura del contributo

Le risorse pubbliche disponibili per il presente avviso ammontano ad **euro 4.141.800,00** pari all'intera dotazione finanziaria dell'Asse IV del FEP per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

Il numero massimo di GAC finanziabili ammonta a tre.

L'ammontare del contributo pubblico concedibile per singolo GAC è compreso tra un minimo di € 600.000,00 ed un massimo di € 2.000.000,00.

Massimali d'intensità di aiuto

Soggetti Proponenti	Contribuzione pubblica a carico del FEP	Cofinanziamento locale
Misure 4.1, 4.2 e 4.3 Enti Pubblici compresi nella compagine sociale del GAC	100% della spesa totale ammessa	0% della spesa totale ammessa
Misure 4.1, 4.2 e 4.3 Enti Pubblici non compresi nella compagine sociale del GAC	60% della spesa totale ammessa	40% della spesa totale ammessa
Misure 4.1, 4.2 e 4.3 Soggetti Privati	60% della spesa totale ammessa	40% della spesa totale ammessa
Misura 4.4 Interventi a titolarità GAC interamente coordinati dalla Regione	100% della spesa totale ammessa	0% della spesa totale ammessa
Misure 4.5 e 4.6 Interventi a titolarità GAC	60% della spesa totale ammessa	40% della spesa totale ammessa

Il piano finanziario del PSL dovrà garantire un apporto finanziario locale non inferiore al 30% del contributo assentito.

Per quanto riguarda i possibili finanziamenti nell'ambito dell'Asse IV, il regolamento FEP prevede che tali azioni possono essere accompagnate da investimenti finanziati tramite altri strumenti comunitari, ad esempio dal FESR. Le misure FEP, devono valorizzare, integrandoli, gli apporti dei Fondi strutturali, con riferimento alla riconversione delle attività di pesca, alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca, alle infrastrutture e agli obiettivi di servizio da assicurare. Di conseguenza, dovranno essere garantite le sinergie fra i potenziali apporti dei Fondi strutturali in dette zone e i potenziali interventi FEP; in particolare, la maggiore complementarietà con l'azione del FEASR può essere individuata nella facoltà di questo fondo di finanziare i gruppi di azione locale (GAL) che risultano del tutto analoghi ai gruppi previsti dal FEP. Entrambi i fondi finanziano iniziative di sviluppo locale sostenibile attraverso l'azione di gruppi che rappresentano il partenariato pubblico-privato di una area di pesca. Nel caso in cui un GAL ed un gruppo finanziato dal FEP operino su uno stesso territorio, essi dovranno garantire la coerenza tra le strategie di sviluppo locale oggetto di attività da parte dei due gruppi, strategie che dovranno essere indipendenti da dimostrarsi mediante quadri di coerenza e intese formali.

14. Valutazione ed istruttoria delle istanze

L'Amministrazione regionale procederà alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco, da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

La 1° fase ha inizio alla data di scadenza del presente avviso e si concluderà entro i 30 giorni successivi con l'approvazione e pubblicazione dei GAC ammessi alla fase 2.

La 2° fase avrà inizio con la citata approvazione e pubblicazione dei GAC e si concluderà entro i successivi 90 giorni con l'approvazione e pubblicazione dei GAC ammessi a finanziamento.

L'istruttoria delle istanze riguarderà la verifica della ricevibilità e della valutazione dell'ammissibilità, proposte secondo i criteri individuati. L'esame delle istanze sarà effettuato dal Servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria attraverso una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata e che potrà strutturarsi in più sottocommissioni in base al riferimento territoriale ed al numero di richieste pervenute.

Per ciascuna proposta, di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore dell'Asse e lo stesso sarà a supporto della Commissione di valutazione.

Ricevibilità (1° fase)

Le proposte di aiuto pervenute saranno oggetto di accertamento di ricevibilità che consisterà, in particolare, nella verifica:

- tempi di presentazione della candidatura;
- completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- affidabilità del proponente da dimostrarsi a mezzo attestazione di capacità finanziaria prodotta da Istituto Bancario;

- possesso delle caratteristiche di cui al paragrafo 4.

Costituiscono causa di non ricevibilità:

- invio fuori termine della domanda;
- invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

Ammissibilità (2° fase)

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità sarà espletata successivamente a quella di ricevibilità. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative (PO FEP, vademecum, linee guida spese ammissibili, ecc.) con riferimento al presente bando.

La Commissione preposta verificherà la conformità dei documenti presentati, la corretta procedura attivata dal soggetto proponente per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Asse.

Il Servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità:

- investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste dall'Asse;
- documentazione non rispondente a quella richiesta nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione Regionale.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990.

La Commissione, valutato il PSL, constatata la congruità dei costi degli investimenti e l'ammissibilità delle spese, approverà il PSL esprimendo parere tecnico scientifico economico e provvederà ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna di essi, sulla base della griglia di selezione di cui al successivo paragrafo 15, e formulerà la proposta di graduatoria provvisoria.

La suddetta graduatoria provvisoria sarà approvata con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul sito web: (www.assagri.regione.calabria.it).

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno richiedere al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione il riesame della domanda.

Nei successivi 30 giorni, dopo avere esaminato i ricorsi, il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione approverà con apposito Decreto Dirigenziale la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul BURC e sul sito ufficiale.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC e sul sito (www.assagri.regione.calabria.it) assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti.

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per Asse. Risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

Per ciascun soggetto rientrante nella graduatoria di merito come sopra approvato saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- (quota privato) partecipazione finanziaria dei beneficiari;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I GAC sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

Nei casi di exequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata prima:

- 1) al GAC il cui partenariato comprende una rappresentanza del settore della pesca maggiore;
- 2) al PSL che propone il maggiore apporto finanziario privato.

In sede di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Provvedimenti di concessione del finanziamento

I provvedimenti di concessione dell'aiuto adottati dalla competente struttura regionale, dovranno essere emanati entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;

- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- data di inizio e cronoprogramma dei lavori (il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo);
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;

15. Criteri di selezione

La valutazione e selezione dei gruppi ammessi a finanziamento sarà effettuata sulla base di una scheda di valutazione strutturata in riferimento ai criteri di selezione approvati dal MIPAAF - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura.

A ciascun criterio sarà attribuito un peso in funzione degli elementi ritenuti maggiormente strategici.

CRITERIO DI SELEZIONE	Peso	Condizione	Valore	Punti
1. Estensione dell'area	10	Continuità territoriale	1	
		Discontinuità	0	
2. Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico	25	Basso	0,3	
		Medio	0,6	
		Alto	1	
3. Partecipazione del settore ittico al partenariato locale	30	Basso	0,3	
		Medio	0,6	
		Alto	1	

4. Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo).	10	Direttamente dal GAC	1	
		Da soggetti esterni	0	
5. Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente.	10	No	0	
		Si	1	
6. Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di Sviluppo Locale elaborati nell'ambito di altri Fondi Strutturali).	5	No	0	
		Si	1	
7. I GAC, per lo svolgimento del PSL, utilizzano il personale e le strutture del GAL costituente il partenariato.	10	No	0	
		Si	1	
TOTALE	100			

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti aspetti:

- *Estensione dell'area;*
- *Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico: il gruppo deve farsi promotore di una strategia locale di qualità, svilupparla attraverso azioni innovative, coerenti e complementari rispetto alle altre politiche di sviluppo del territorio;*
- *Partecipazione del settore ittico al partenariato locale: la composizione sociale del gruppo, infatti, deve dimostrare la capacità di aggregare i diversi interessi del territorio, ponendo particolare attenzione alle problematiche connesse alle attività ittiche;*
- *Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo);*
- *Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente;*
- *Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di Sviluppo Locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale).*

16. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, il beneficiario deve dare effettivo inizio ai lavori e darne comunicazione all'Amministrazione concedente. A tal

fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal beneficiario del finanziamento.

Per gli Enti pubblici la data di inizio dei lavori deve essere stabilita e comunicata dal RUP con propria determina.

In caso di acquisto di materiali, deve essere presentata la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dell'operazione.

I progetti dovranno essere terminati entro 12 (dodici) mesi dalla data di inizio lavori, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle anticipazioni eventualmente concesse maggiorate degli interessi legali maturati, e rendicontati, con le modalità indicate nel documento "linee guida per la determinazione delle spese ammissibili", entro i 30 giorni successivi la fine dei lavori.

Per verificare l'andamento del programma sia dal punto di vista di utilizzo delle risorse finanziarie, che dello stato di attuazione delle procedure e degli obiettivi, la Regione Calabria applicherà un sistema di monitoraggio compatibile con quanto indicato nell'allegato III del Reg. (CE) 498/2007.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei singoli PSL viene utilizzato un sistema di indicatori utile per misurare l'avanzamento dei Piani e andrà applicato dai GAC nella presentazione delle relazioni di avanzamento dei lavori alla Regione Calabria. La definizione di indicatori rappresenta la metodologia che garantisce la sorveglianza e la possibilità di giudicare l'efficacia di qualsiasi programma rispetto agli obiettivi fissati.

Il quadro complessivo del sistema di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto dell'Asse IV è riportato nella griglia che segue:

Indicatore	Target
Numero di Gruppi	
Territorio coperto dai gruppi	
Popolazione nel territorio coperto dai gruppi e percentuale degli occupati dipendenti dalla pesca	
Posti di lavoro creati o mantenuti	
Numero di progetti di cooperazione transnazionale	
Numero di progetti di comunicazione	

17. Varianti

Sono considerate varianti in corso d'opera la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi.

È possibile richiedere una sola variante per singolo progetto e l'importo, oggetto di variante, non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali.

La variante in corso d'opera deve essere preventivamente richiesta ed approvata.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa, da parte del Responsabile del Procedimento, dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'Asse e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria dell'iniziativa.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione.

La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 60% di realizzazione e deve garantire l'esecuzione di lotti funzionali.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Viene precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento ed acquisita la precedenza.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del PSL, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla struttura competente del Dipartimento, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

18. Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal GAC e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere

comunicate alla Struttura competente del Dipartimento, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal GAC e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma.

L'istruttoria della richiesta di proroga dovrà avvenire entro 45 giorni dal ricevimento, salva la possibilità di richiedere, ove lo si ritenga necessario, integrazioni documentali, che dovranno essere rese entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

In tal caso il termine dei 45 giorni per la valutazione, verrà sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.

19. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa può ritenersi conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 60% della spesa ammessa ed è stata garantita la realizzazione di lotti funzionali.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- Anticipo;
- Stato Avanzamento Lavori, in numero massimo di due;
- Saldo Finale Lavori.

Anticipo

Gli anticipi possono essere corrisposti per beneficiari della misura, per un importo non superiore al 30% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del GAC della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Dipartimento (allegato C). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con Istituti Bancari o con Imprese di Assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fidejussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato;

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi saranno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dal Servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione a conclusione dei lavori ed a seguito di collaudo.

Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Gli importi successivi al primo anticipo verranno erogati ai soggetti proponenti in base alla certificazione di spese effettuate per un importo pari all'anticipo percepito. Le certificazioni di spesa dovranno corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Pertanto, l'erogazione degli stati di avanzamento in corso d'opera, per lavori parzialmente eseguiti, viene effettuata previa presentazione da parte del GAC di una "domanda di pagamento", corredata, per ogni singolo intervento, dalla seguente documentazione:

- Attestazione di regolarità contabile da parte del GAC;
- Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto ai sensi del D. lgs. 163/06 e s.m.i., a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- fatture originali, debitamente quietanzate e fotocopie delle stesse con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione, ove presente, e la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura, (vedi "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/2013");
- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o autocertificazione dal contenuto equivalente ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento;

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi:

- Stato di Avanzamento Lavori, redatto ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i., approvato dall'Amministrazione;
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" e privi di vincoli o ipoteche;
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

L'anticipo e gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati per un massimo dello 80% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori, per ogni singola iniziativa, è la seguente:

- Attestazione di regolarità contabile da parte del GAC;
- Stato Finale dei Lavori, redatto ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- certificato di agibilità (ove prevista);
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00;
- certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi:

- Stato Finale Lavori, redatto ai sensi del D. lgs. 163/06 e s.m.i., regolarmente approvato dall'Amministrazione;
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" e privi di vincoli o ipoteche;
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata, da parte del GAC, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 120 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare, la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale riportante, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto. Il collaudo potrà essere effettuato da un professionista esterno individuato dall'Amministrazione regionale con onere a carico della ditta beneficiaria;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli, di cui all'articolo precedente, l'incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione che provvederà, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica, il GAC può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valutate le eventuali contro deduzioni presentate, proporrà l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero a non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il Dirigente del Servizio preposto, provvederà alla redazione del decreto di liquidazione e all'inoltro dello stesso alla Ragioneria regionale per l'erogazione degli aiuti.

20. Obblighi del GAC

Il GAC ha l'obbligo di:

- aprire conto corrente dedicato sul quale movimentare tutte le operazioni finanziarie inerenti l'investimento;
- produrre, all'Amministrazione regionale, l'avanzamento trimestrale previsionale della spesa al momento della presentazione dell'istanza e trasmettere una relazione trimestrale indicante l'avanzamento delle spese inerenti il progetto con allegata documentazione attestante la spesa effettuata come da "linee guida per la determinazione delle spese ammissibili";
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
- richiedere, effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito per pagamenti effettuati nel periodo compreso tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori, come da documento "linee guida per la determinazione delle spese ammissibili"; contanti entro il limite massimo di Euro 500,00 per pagamenti effettuati a decorrere dalla data di ammissibilità della spesa 1° gennaio 2007 e fino alla pubblicazione del presente bando;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa e autorizzativa in originale, inerente le operazioni ammesse a finanziamento, per un periodo di cinque anni successivi al pagamento del saldo;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, ed inoltre l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- in caso di investimenti superiori a 500.000,00 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità;
- comunicare che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione del progetto (in caso contrario trasmettere gli atti);
- comunicare che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre, del destinatario del finanziamento;
- osservare quanto disposto e contenuto nei documenti: "linee guida delle spese ammissibili", nonché quanto prescritto dalle legislazioni vigenti, afferenti al presente bando;

Il GAC ha, altresì, l'obbligo di certificare la spesa sostenuta da ogni singolo partecipante.

Qualora il GAC contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

21. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

L'Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria, al fine della verifica amministrativa e della verifica in loco.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del "Manuale sulle verifiche di I livello" elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

I controlli tecnici saranno effettuati secondo le disposizioni ai sensi di legge.

22. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se l'iniziativa non risponda ai requisiti per i quali è stata ammessa, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 60% del totale ammesso e non risulta garantita la realizzazione di lotti funzionali;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione degli interventi d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità degli interventi o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, riguardanti la normativa europea, nazionale e regionale.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, con il quale si dispone la restituzione stessa.

Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

La rinuncia da parte del beneficiario del contributo concesso, se non debitamente giustificato e non dipendente dalla volontà dello stesso, comporterà l'impossibilità per il beneficiario di presentare nuova istanza a contributo durante tutto il periodo di attuazione del programma FEP.

Sulla somma liquidata in acconto, in caso di rinuncia, il GAC sarà tenuto alla restituzione della somma percepita con gli interessi dovuti.

23. Informativa

- a) *Informativa ai sensi dell'art.10 della L.31/12/1996 n.675 e s.m.i.*

Il trattamento dei dati forniti con la presentazione dell'istanza a contributo è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30/06/2003 n.196 e s.m.i.

b) Informativa ai sensi dell'art.30 del Reg.CE n.498/2007

Ai sensi dell'art.30 del Reg.498/2007, l'accettazione di un finanziamento a titolo del regolamento (CE)n. 1198/2006, implica che i nomi dei beneficiari vengono inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell'art.31, secondo comma, lettera d) del predetto regolamento, ovvero tramite pubblicazione per via elettronica, od altro modo, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni e dei relativi finanziamenti pubblici assegnati.

24. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Vademecum FEP della Commissione Europea del 26 marzo 2007;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Documento di lavoro "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: guida all'applicazione dell'Asse IV del FEP" della Commissione Europea del 29 maggio 2006;
- Documento di lavoro "Attuazione dell'Asse IV del FEP" della Commissione Europea del 15 gennaio 2007;
- Nota metodologica per l'attuazione dell'asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –Maggio 2010
- Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013; MIPAAF 20 maggio 2009;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2010)7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007)6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Normative Regionali e Nazionali in materia di pesca e acquacoltura, di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi;
- Quanto non contemplato nel presente bando è rimandato alle legislazioni vigenti in materia: Europee, Nazionali e Regionali.

Il potenziale beneficiario, dovrà attenersi all'utilizzo della modulistica allegata, come di seguito specificata.

Modulistica:

Allegato A	Domanda di contributo e dichiarazione
Allegato B	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Allegato C	Schema di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'erogazione dell'anticipazione

Regione Calabria

ALLEGATO A

DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA COSTITUZIONE DI UN GAC

da produrre in bollo

Regolamenti (CE) n° 1198/2006 n° 498/2007

ASSE IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Identificativo pratica:

(Spazio riservato all'ufficio)

Il/I Sottoscritto/i _____ nato/i a _____

il ___/___/_____, residente/i a _____

in via, _____ n. _____ prov. (_____))

Codice fiscale: _____ Partita IVA _____

In qualità di legale rappresentante del costituito/constituendo GAC

_____ con sede legale in _____

alla Via _____ n. _____ CAP _____ Prov. _____ e-mail

Iscritto/i al registro imprese al numero _____ dalla data ___/___/_____

CHIEDE

la concessione del finanziamento dell'allegato progetto a valere sui fondi FEP Calabria 2007/2013 – ASSE IV il cui importo complessivo previsto ammonta ad € _____.

Elenco dei documenti e degli elaborati allegati alla presente istanza:

1

2

.....

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del disposto di cui all'articolo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di un contributo a titolo del Fondo europeo della pesca.

Luogo e data

Il/I Richiedente/i ¹

¹ Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

ASSE IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____
il _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n° _____,
tel _____ cellulare _____ fax _____,
C.F. _____, P.IVA _____,

Nella qualità di: __

- Presidente del costituito/constituendo GAC denominato _____;
- (*altro soggetto- Capofila del partenariato*) _____;
- rappresentante _____ (soggetto pubblico/privato);

con sede in _____ Prov. _____
via _____ n. _____ CAP _____,
in relazione al programma di investimento presentato a valere sui Fondi FEP Calabria 2007-2013 – Bando ASSE IV (DDG n° _____ del __/__/2011), consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000),

D I C H I A R A

- di non avere in corso procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- di avere propri dipendenti e di essere in regola per l'applicazione del CCNL di riferimento e in merito di adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Di avere sede legale:

- sul territorio della regione Calabria;
- di impegnarsi ad eleggere la propria sede legale in Calabria, prima della concessione dei finanziamenti, e di mantenerla in loco per almeno dieci anni;
- che il finanziamento richiesto è conforme alla tipologia di intervento ammessa per l'ASSE IV;
- che la documentazione richiesta dal bando, e allegata all'istanza di finanziamento, è completa rispetto quella indicata dal bando stesso;

- che alla data di presentazione dell'istanza non ha esposizioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei benefici concessi a valere sul Programma POR Calabria 2000/2006;
- di essere in possesso di tutti i requisiti per contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il dichiarante

Data, _____

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO CONCESSO AL GAC _____ A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007/2013 – ASSE IV

PREMESSO

- 1) che il _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ alla Via _____ n. _____ legale rappresentante del GAC denominato _____ con sede in _____, Partita IVA _____ C.F.: _____ è stato ammesso al finanziamento di un progetto a valere sul Fondo Europeo per la pesca giusto Decreto Dirigente Generale n. _____ del ___/___/___ per un importo complessivo di Euro _____ (diconsi _____) di cui Euro _____ (diconsi _____) quale quota pubblica ed Euro _____ (diconsi _____) quale quota privata a carico del citato GAC,
- 2) che il _____ titolare/rappresentante del GAC di cui sopra (in seguito denominato "Contraente") ha richiesto al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, il pagamento anticipato di Euro _____ (diconsi _____) pari al 30% del finanziamento pubblico assentito nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca "FEP Calabria", Reg. CE 1198/2006,
- 3) che detto anticipo è condizionato alla preventiva costituzione di garanzia fideiussoria per un importo complessivo di euro _____ (diconsi _____) pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato in tutto o in parte,
- 4) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, da parte del contraente, il suddetto Dipartimento, procederà all'immediata escussione delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

l'Istituto di Credito/La Società Assicurativa, regolarmente iscritta all'ISVAP, _____ Partita IVA _____ con sede in _____ iscritto/a nel registro delle imprese di _____ (di seguito indicata come Fidejussore), nella persona del legale rappresentante pro-tempore procuratore speciale _____ nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore nell'interesse del GAC denominato " _____ " con sede in _____, alla via _____ (costituito con atto del ___/___/___, rep. N. _____, raccolta n° _____ del ___/___/___ a firma del notaio _____ in _____), a favore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme

anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri, di qualsiasi natura sopportate dal suddetto Dipartimento in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro _____ (diconsi _____).

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta del Direttore generale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre al Dipartimento alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.
4. La presente garanzia avrà durata annuale dalla data di emissione della polizza con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi e fino alla conclusione dei lavori, e del saldo finale del finanziamento, a meno che nel frattempo il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.
5. La polizza diverrà immediatamente valida ed efficace, trascorsi 10 giorni dall'inoltro della stessa al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, qualora quest'ultimo nell'arco dei predetti 10 giorni, non restituisca la stessa per vizi riscontrati.
6. In caso di controversie fra Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Calabria e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Catanzaro.

Luogo _____, li _____

IL CONTRAENTE

L'ENTE FIDEJUBENTE